

Il trust

Avv.to Marco Porcari



Un duttile strumento di tutela patrimoniale ormai entrato a pieno titolo nel nostro ordinamento giuridico

Il *trust* è un istituto del sistema giuridico anglosassone di *common law*, sorto nell'ambito della giurisdizione di *equity*, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale.

La traduzione letterale della parola *trust* è "affidamento"; lo strumento giuridico ha la finalità di segregare e isolare patrimoni mobiliari e immobiliari per proteggerli; tale segregazione avviene mediante l'affidamento della gestione del patrimonio isolato ad un soggetto detto *trustee*.

Un *trust* si crea quando un soggetto (disponente) trasferisce dei beni ad un altro soggetto *trustee* che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti - beneficiari - a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.

Il concetto di proprietà fiduciaria, nella quale si effettua una scissione tra titolare del diritto e legittimazione all'esercizio del diritto stesso in funzione della tutela di un terzo soggetto beneficiario, è un concetto assolutamente ignoto al nostro ordinamento.

L'unica normativa che può in qualche modo evocare la

proprietà fiduciaria è quella della sostituzione fedecommissaria.

Il fedecommesso (dal latino *fideicommissum*, derivato a sua volta da *fides*, "fiducia", e *committere*, "affidare") o sostituzione fedecommissaria è una disposizione testamentaria attraverso la quale il testatore istituisce erede (nel qual caso si parla di fedecommesso universale o eredità fedecommissaria) o legatario un soggetto determinato (detto istituito) con l'obbligo di conservare i beni ricevuti, che alla sua morte andranno automaticamente ad un soggetto diverso (detto sostituito) indicato dal testatore stesso. Una variante meno stringente è il fedecommesso *de residuo* che non impone all'istituito di conservare i beni ricevuti, sicché la successione del sostituito è limitata a quelli non alienati.

Ad esempio, si ha fedecommesso qualora Tizio, testatore, nomini Caio suo erede, con l'obbligo di conservare il proprio patrimonio che al momento della morte di Caio andrà a Sempronio, in modo che la seconda successione operi automaticamente, indipendentemente da una manifestazione di volontà del primo chiamato all'eredità.

L'art. 692 del Codice Civile attualmente vigente prevede l'istituto della sostituzione fedecommissaria soltanto in *"favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore"*, si sono presi cura di un soggetto interdetto, che come tale, stante la sua incapacità conclamata di intendere e di volere, necessita di altri soggetti che amministrino per suo conto il patrimonio che poi verrà allo stesso devoluto in favore degli indicati beneficiari; la stessa tutela è ammessa nei confronti *"della persona o degli enti che"* si saranno presi cura di minori che versino in *"condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione"*.

Unici soggetti che possono ricorrere all'istituto sono *"i genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto"* onde *"istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni"* in *"favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo"*.

"La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza".

L'ultimo comma della norma citata, che recita: *"In ogni altro caso la sostituzione è nulla"*, è lapidario nell'escludere nel nostro ordinamento ogni forma di *"fiducia"* come sopra accennato.

Per questo motivo desta particolare interesse la disciplina giuridica del trust introdotta dalla normativa che ha recepito nel nostro ordinamento la Convenzione dell'Aja. Il trust è uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari.

Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere.

I soggetti del trust o, più correttamente, le "posizioni giuridiche", sono generalmente tre.

La prima è quella del disponente (*o settlor o grantor*), cioè colui che istituisce il trust. La seconda è rappresentata dall'amministratore (*trustee*). Il disponente trasferisce beni mobili e/o immobili all'amministratore (che non diventa proprietario vero e proprio ma acquisisce una titolarità dei beni vincolata alle regole del trust), il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le "regole" del trust dettate dal disponente.

La terza è quella del beneficiario (beneficiary), espresso o implicito. Posizione eventuale è quella del guardiano (protector).

"Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere.

Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica (come, ad esempio, nel *"trust autodichiarato"* in cui un soggetto è nel contempo disponente e trustee), così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una pluralità di disponenti, di amministratori, ecc.).

Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le "regole" più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate dal disponente (il soggetto che istituisce il trust) nel quadro normativo di riferimento (Convenzione dell'Aja, leggi straniere sul trust, leggi nazionali).

Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti:

1. separazione/segregazione e protezione del patrimonio,
2. trasferimento dei beni all'amministratore (che non ne diventa proprietario vero e proprio, ma titolare di diritti subordinati alle regole del trust stesso),
3. gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni.

Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale per cui è stato costituito il trust.

Il trust in Italia.

La mancanza, nel diritto civile italiano, di un sistema di norme equitative non è di ostacolo all'utilizzo del trust. Come si è accennato, l'istituto trova anzi legittimazione all'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1° gennaio 1992.

Sono ormai numerose le sentenze di tribunali italiani di vario grado che riconoscono gli effetti del trust, con particolare riguardo a quello cosiddetto interno, intendendosi per tale il trust che presenta quale unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano la legge regolatrice, che deve essere necessariamente straniera (generalmente inglese), stante la mancanza nell'ordinamento italiano di norme specifiche in materia.

Per la prima volta in Italia l'istituto è stato preso in considerazione sotto il profilo fiscale dalla legge finanziaria 2007 e da alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate, prima fra tutte la n.48/E del 2007, al solo fine di regolamentarne con chiarezza gli aspetti fiscali e tributari.

Nel diritto italiano l'istituto del trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità (gestioni fiduciarie, passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, de-

stinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, ecc).

I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell'istituto rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano nonché ai possibili vantaggi economici.

Per questa sua caratteristica il trust bene si presterebbe ad un utilizzo di massa anche in sostituzione di strumenti giuridici più tradizionali e diffusi.

Occorre tuttavia evidenziare l'attuale scarsa conoscenza del trust fra i giuristi italiani che non agevola il radicamento dell'istituto e la sua diffusione.

La legge comunitaria 2010 ha delegato il Governo (Capo II art. 11) a introdurre e a disciplinare nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto del trust (fiducia).

Il disegno di legge n. 2284 presentato dal Ministro della giustizia Alfano, che ha delegato il Governo ad apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia, non ha prodotto, ad oggi, una disciplina normativa organica in materia di trust.

La disciplina della fiducia avrebbe lo scopo di colmare un vuoto del nostro sistema giuridico che - nonostante l'entrata in vigore della convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento (adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata e resa esecutiva dalla l. 16 ottobre 1989 n. 364) - non contiene una completa disciplina positiva dell'istituto del trust.

Occorre sottolineare, per inciso, come la citata convenzione sia stata ratificata nelle seguenti giurisdizioni di civil law:

- Svizzera, il 26.04.2007;
- Italia, il 21.02.1990;
- Cina (Hong Kong), il 16 giugno 1997;
- Liechtenstein il 13 dicembre 2004;
- Lussemburgo, il 16 ottobre 2003;
- Malta, il 7 dicembre 1994;
- Monaco, il 1° giugno 2007;
- Paesi Bassi, il 28 novembre 1995;
- San Marino, 28 aprile 2005.

La legge comunitaria, di cui sopra, e il disegno di legge 2284, traggono ispirazione dal modello francese dell'istituto della "*fiducie*".

La Francia infatti, tramite l'ordinanza n° 2009-112 del 2009 ha esteso alle persone fisiche e alle persone giuridiche non sottoposte all'imposta sulle società, la capacità di costituire una "*fiducie*", consentendo anche agli avvocati di rivestire la qualità di fiduciari.

L'Italia, sulla scia della riforma francese, sta dunque cercando, attraverso una propria normativa sul *trust*

(fiducia), di attuare una modernizzazione e una maggiore attrattiva giuridica del proprio diritto interno.

In Romania dove lo strumento risultava praticamente sconosciuto, recentissimamente è stato introdotto il trust nel Nuovo Codice Civile Romeno dell'ottobre del 2011. Il *trust* (tradotto con la parola "*fiducia*" in romeno) è destinato a modificare gli aspetti commerciali legati al diritto societario e fondamentale anche il diritto di famiglia e tutti gli aspetti che regolamentano il passaggio generazionale.

Con l'introduzione del nuovo meccanismo legale della fiducia all'interno del proprio sistema giuridico, la Romania ha fatto un passo avanti per avvicinare la legislazione interna allo scenario europeo ed internazionale in materia di mercati finanziari e commerciali.

Dinamiche del trust.

Il trasferimento di beni nel fondo del trust è vincolato da un legame che intercorre tra il settlor e il trustee, che è il cosiddetto patto di fiducia; il settlor (disponente) trasferisce la titolarità/intestazione (non la proprietà vera e propria, così come è intesa nel diritto italiano) di quei beni perché vengano amministrati dal trustee nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto istitutivo.

Due sono gli elementi caratterizzanti il trust:

1. un trasferimento di titolarità/intestazione (soggetta alle regole del *trust*);
2. l'amministrazione dei beni, che deve essere un'amministrazione diligente e volta a favorire il beneficiario.

Qualcuno definisce il trust (quantomeno il *trust* nel suo schema classico) una sorta di "donazione congelata" dove sono individuabili, fra gli altri, un donante (disponente) ed un beneficiario. C'è da puntualizzare, tuttavia, l'oggettiva difficoltà di inquadrare il trust in schemi o definizioni rigide o tipiche proprio per la sua attitudine ad essere declinato in una miriade di meccanismi, tutti legittimi purché nei limiti della Convenzione, della normativa regolatrice richiamata e del sistema giuridico ove è istituito.

Figure affini; il mandato fiduciario.

Si dice comunemente che il *trust* sia l'equivalente anglosassone del mandato fiduciario di diritto continentale; ma le differenze sono molto profonde: nel mandato fiduciario, infatti, la proprietà dei beni appartiene solo formalmente al fiduciario, che si obbliga ad obbedire a tutte le disposizioni del fiduciante, ivi compreso l'eventuale ordine di restituzione degli stessi.

Nel *trust* invece il *trustee* è pieno proprietario del bene



in trust vincolato nell'esercizio del proprio diritto dalle disposizioni contenute nell'atto di *trust* da esercitare nell'interesse del *beneficiary*.

Il trustee può alienare, permutare, locare, dare a garanzia i beni in trust (alle condizioni espresse nell'atto di trust dallo stesso disponente).

Rispetto ad un pieno proprietario egli non può distruggere la cosa (salva *substantia rerum*).

La piena proprietà del trustee giustifica l'uso dello strumento ai fini di protezione e pianificazione successoria. Il contraltare della protezione del bene in trust è la compressione del diritto di proprietà subita dall'apposizione di un vincolo a tutela di interessi riconosciuti legittimi. Il *trust* dà garanzia di tutela giurisdizionale ad un rapporto di fiducia che tipicamente è fuori dal mondo delle leggi. Si noti, inoltre, che il *settlor* (cioè l'originario pieno proprietario dei beni) può istituire in testamento il trust. Il *trust* ha pertanto molte più analogie con l'istituto del fedecommesso - sopra descritto - che con il mandato fiduciario.

Soggetti coinvolti nel trust.

Disponente

Persona fisica o giuridica che istituisce il trust e normalmente conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del *trust*. Nella prassi il disponente opera un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, ecc.). Anche il controllo sull'operato del *trustee* è esercitato da soggetti diversi dal disponente (*protector*, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il trust possa essere considerato simulato e quindi nullo, giacché in molte legislazioni il potere del disponente sul *trust* istituito è di blanda portata.

Trustee.

Il *trustee* può essere, come visto, una persona fisica, un professionista di fiducia del *settlor*, o anche una persona giuridica come ad esempio un fondo pensione.

L'atto costitutivo del *trust* disciplina gli obblighi e i diritti del *trustee* e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie.

Beneficiary.

Anche il *beneficiary* può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del *trust*, come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico (es.: "i miei nipoti e pronipoti"; "tutti i figli nascituri da mia figlia"; "i poveri del Comune di Rimini"; "i figli dei ferrovieri dello scalo di Domodossola").

Scopi del trust.

Vi sono tanti possibili utilizzi del trust quanti ne può immaginare la fantasia di un professionista.

Il rapporto di *trust* è una via di mezzo tra una obbligazione ed una "proprietà speciale" (ma rimane preferibile la definizione di "intestazione qualificata") che può essere utilizzata per moltissimi motivi.

Lo scopo del *trust* deve potere essere sempre considerato meritevole di tutela secondo i principi dell'ordinamento giuridico di riferimento.

Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da:

1) Protezione dei beni:

spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili; per esso non è infrequente l'uso del termine "blindatura patrimoniale". Una delle caratteristiche più apprezzate del *trust* è infatti la segregazione del patri-

monio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolga personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust; per questa sua utilissima caratteristica il *trust* viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (amministratori, sindaci, commercialisti, medici, avvocati, notai, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).

2) Riservatezza:

le disposizioni contenute nel *trust* possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione; la riservatezza è riferita prevalentemente ai *trust* c.d. "opachi" (in Italia penalizzati dalla normativa fiscale), dove il *trust* può rappresentare un ottimo strumento di controllo di enti e società (di norma è impiegato all'estero in attività di ingegneria fiscale).

3) Tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili:

spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in *trust* senza esserne pieni proprietari;

4) Tutela del patrimonio per finalità successorie:

di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità;

5) Beneficenza:

in molti ordinamenti di common law gli enti di beneficenza debbono essere costituiti in forma di trust;

6) Forme di investimenti e pensionistiche:

i piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni sono derivazione dei trust fund anglosassoni;

7) Finalità solutorie:

lo strumento può essere utilizzato dai figli per garantire un'esistenza dignitosa ai genitori anziani e/o malati ai quali i primi intendono restituire le risorse impiegate da questi ultimi per avviare la loro attività imprenditoriale, professionale o anche semplicemente per restituire somme utilizzate per acquistare l'immobile o gli immobili di proprietà dei figli stessi.

8) Vantaggi di natura fiscale:

un *trust* può dare vantaggi fiscali; tuttavia, se il risparmio di imposta è l'unico motivo che ha spinto ad istituire un *trust*, può essere considerato illegittimo e sanzionato; come qualsiasi istituto giuridico, l'uso per mere finalità elusive è contrario alle norme di legge e sanzionato (vedi infra).

9) altro:

il *trust*, come detto, è idoneo a realizzare una vasta molteplicità di scopi non facilmente enumerabili.

Trust, tassazione, evasione fiscale e riciclaggio.

Il recente orientamento di giurisprudenza tributaria e amministrazione finanziaria ha ricondotto il *trust* ad un regime fiscale più idoneo all'istituto, superando così l'iniziale interpretazione e conseguente prassi impositiva così come delineati dalla Circolare Ag. Entrate n. 48/E-'07 (imposta proporzionale).

Ciò determina, sostanzialmente, l'assoggettamento a imposta fissa dell'atto costitutivo di trust e gli atti di conferimento in esso di beni, in luogo della ben più gravosa aliquota proporzionale che rimane obbligatoria nella fase di effettiva attribuzione della ricchezza.

In alcune ipotesi applicative il risparmio di imposta può essere evidente e consistente. Il *trust* prevede la particolare circostanza che il proprietario di un bene può spossessarsene, conferendolo in una struttura giuridica da lui distinta, diversa, ed amministrata da un terzo.

Dopo lo spossessamento la tassazione riguarderà in primo luogo il trust (salvo la tassazione dei beneficiari dei redditi, ove previsti in atto), similmente a quanto accade a seguito del conferimento di beni in società di comodo costituite *ad hoc*. Nel Regno Unito i *trust* sono strutture anonime ma soggette a tassazione.

I *trust* del Liechtenstein, al contrario, non sono tassati.

Il suo utilizzo per celare i beneficiari effettivi di somme di denaro proveniente da reato oltre ad essere perseguito penalmente è spesso inefficace e nelle giurisdizioni che conoscono il *trust* da secoli la casistica giurisprudenziale dimostra che esso non è utilizzato più di altri strumenti giuridici quali Società di Capitali, Società Anonime, *Anstalt*, *Stiftung*, od altre forme di enti fiduciari.

Al contrario i più grandi patrimoni (come la corona inglese) sono conferiti in trust a dimostrazione che un istituto giuridico non ha di per sé una propensione all'illecito. La giurisprudenza europea dimostra il favore di tribunali al riconoscimento del *trust* (legittimo e meritevole) e tra le oltre settanta sentenze italiane (favorevoli al riconoscimento del trust) nessuna è di condanna o tratta anche velatamente di riciclaggio.

A fini tributaristici, dal 2006, i trust costituiscono sog-

getto passivo IRES. Va precisato che, nell'ipotesi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai detti beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione, ovvero, in mancanza, in parti uguali. Si tratta del cosiddetto regime di "trasparenza". Se i beneficiari sono persone fisiche il reddito ad essi attribuito è qualificato come reddito di capitale (Art. 6, T.U.I.R.) e dunque rientra nella sfera impositiva I.R.P.E.F. Un beneficiario si intende "individuato" quando ha diritto a ricevere dal trustee il reddito di periodo indipendentemente dall'effettivo esercizio del diritto medesimo. In assenza di "beneficiari individuati" il reddito del trust è soggetto ad IRES ed è determinato con regole diverse a seconda che l'attività svolta dal trust sia commerciale o meno.

Trust e pubblicità immobiliare.

L'apporto di un immobile a un trust deve essere trascritto nei registri immobiliari a favore del *trust* e non del *trustee*, senza che questo però comporti l'attribuzione di alcuna soggettività al trust; la trascrizione può pertanto essere unica, "a carico" del disponente e "a favore" del trust, e ciò in luogo di una "doppia trascrizione": una dal disponente al *trustee*, per pubblicare il trasferimento di proprietà dei beni in *trust*, e l'altra dal trustee al *trust*, per dare evidenza alla segregazione dei beni in trust rispetto al restante patrimonio del trustee.

A favore dell'unica trascrizione si è pronunciato il Tribunale di Torino, con un decreto del 18 marzo 2014, reso in una procedura svoltasi in base all'articolo 2674 bis del Codice civile, originata da una trascrizione nei registri immobiliari effettuata "con riserva" (vale a dire in presenza di "gravi e fondati dubbi" da parte del conservatore sulla trascrivibilità di un atto, il che ha portato

alla pronuncia del tribunale). Il caso torinese si accoda a quello della trascrizione a favore del condominio, che notoriamente non è un soggetto, ma che può comunque essere protagonista di formalità pubblicitarie per recente disposto del legislatore stesso: articolo 17, comma 1, legge 220/2012.

L'orientamento di Torino è allineato a quello maturato solo nella prassi professionale di trascrivere contro o a favore dei fondi immobiliari di investimento nel caso di apporti di immobili al fondo o di compravendite di immobili che, con ciò, entrino o escano dal fondo.

Sono tutti i casi in cui i beni conferiti nel patrimonio autonomo, saranno reperibili, ai fini catastali e pubblicitari, mediante l'utilizzo del codice fiscale del patrimonio stesso - condominio, fondo immobiliare, trust (a cui l'Agenzia delle Entrate attribuisce un codice fiscale autonomo) - separatamente dal patrimonio dei condomini, nel primo caso, della società di gestione, nel secondo, e del trustee nel caso in questione. Si veda sul punto la nota di commento a cura del sottoscritto pubblicata sul portale giuridico Altalex, cliccando sul seguente link: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=67608>

Trust e Antitrust.

Per completezza espositiva, occorre precisare che nulla ha a che vedere con l'istituto in argomento il termine Antitrust, insieme di norme istituite a garanzia della effettiva concorrenza nei mercati economici: in tale caso il termine inglese "trust" è da intendersi nella sua accezione di "cartello" o "accordo" (in danno dei consumatori) fra imprese (solitamente in regime di oligopolio su scala nazionale o internazionale) idoneo a incidere negativamente sulle normali dinamiche del mercato libero e concorrenziale. cheda riepilogativa sintetica.



Scheda riepilogativa sintetica

Il *trust* è un efficace strumento di garanzia e di protezione patrimoniale, costituisce un rapporto, una relazione, uno strumento di protezione patrimoniale.

Un *trust* si crea quando un soggetto (disponente) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (beneficiari) a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.

Riconoscimento del trust in Italia.

Il *trust* in Italia è riconosciuto in virtù della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento: Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

Sono riconosciuti dal nostro ordinamento gli effetti di un *trust* sottoposto ad una legge straniera; per *trust* si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra *vivi o mortis causa* qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2 Convenzione).

La legge straniera.

Il *trust* deve necessariamente essere disciplinato da una legge che preveda l'istituto che può essere l'unico elemento straniero di un *trust* "interno". Tutti gli altri elementi possono essere italiani: il disponente, il trustee, i beneficiari, i beni in *trust*, la lingua dell'atto istitutivo. La legge regolatrice disciplina la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, i diritti, gli obblighi e i doveri del trustee, i rapporti fra il trustee e i beneficiari, la modifica e la cessazione del *trust*, ecc.

Caratteristiche del Trust in Italia.

Il *trust* deve essere creato volontariamente. L'atto istitutivo può essere un atto tra vivi o un atto a causa di morte (testamento). La prova dell'esistenza del *trust* deve essere fornita per iscritto: l'atto istitutivo di *trust* deve perciò essere redatto per iscritto (non necessariamente per atto pubblico).

I soggetti del trust.

1. Il disponente che trasferisce la titolarità di alcuni beni al *trustee*;
2. il *trustee* che riceve i beni in *trust* per amministrarli, gestirli, conservarli secondo le disposizioni dell'atto istitutivo;
3. i beneficiari, tra cui può esservi lo stesso disponente, ovvero la finalità o scopo del *trust*;
4. il guardiano, soggetto indispensabile nei *trust* di scopo, eventuale negli altri, con il compito di controllo sulle finalità del *trust*.

Gli effetti del trust.

Un *trust* regolato da una legge straniera è riconosciuto in Italia in virtù della Convenzione e presenta le seguenti caratteristiche:

i beni sono:

- trasferiti dal disponente al *trustee* (posti sotto il suo controllo) e costituiscono il fondo in *trust*;
- separati dal patrimonio personale del trustee, non fanno parte del suo regime patrimoniale o della sua successione, non possono essere aggrediti dai suoi creditori;
- il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del *trust* e le norme particolari impostegli dalla legge.

La segregazione.

I beni in *trust*, trasferiti dal disponente al *trustee*:

- sono intestati a nome del trustee o di altra persona per conto del *trustee*;
- costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*;
- non sono soggetti alle pretese di:
 - creditori personali del trustee, giacché non rientrano nel suo regime patrimoniale matrimoniale né in quello successorio;
 - creditori del disponente perché non fanno più parte del suo patrimonio (salva l'ipotesi di revocatoria ordinaria e fallimentare);

- creditori dei beneficiari sino a che costoro non ricevono tali beni dal trustee.

Il trustee.

Nominato dal disponente, che può riservarsi il potere di revocarlo; è soggetto autonomo, nei limiti delle disposizioni dell'atto istitutivo.

L'ampiezza del potere discrezionale del trustee è determinata dall'atto istitutivo secondo le necessità concrete; è responsabile della gestione di beni in *trust*.

La sua responsabilità è connessa al margine di discrezionalità allo stesso attribuito.

Il Guardiano.

È nominato dal disponente; sovente è il professionista di fiducia del disponente stesso; ha la funzione di supervisione o controllo dell'operato del trustee; ha il potere di esprimere pareri vincolanti per il *trustee*; può revocare e nominare il *trustee*; può modificare i soggetti beneficiari.

Lettere di desiderio.

Non fanno parte dell'atto istitutivo, ma possono essere indirizzate al trustee dal disponente; non sono vincolanti per il trustee, ma esprimono indicazioni che il disponente intende far conoscere in relazione alla gestione dei beni in *trust*.

Quando si ricorre al trust?

- Per prevenire conflitti
- Prima dell'insorgere della crisi
- Quando gli altri istituti previsti dal nostro ordinamento non soddisfano le esigenze di tutela

Quando si ricorre al trust?

Nell'ambito familiare per:

- garantire l'adempimento delle obbligazioni di mantenimento di figli naturali riconosciuti e di conviventi non coniugati
- risolvere il problema dei rischi connessi al passaggio generazionale
- proteggere il patrimonio del professionista dai rischi connessi alla responsabilità professionale
- prevenire e risolvere il conflitto patrimoniale nella separazione e nel divorzio
- tutelare soggetti deboli
- per gratificare i genitori e restituire loro quanto impiegato per i figli

Quando si ricorre al trust?

Nell'ambito dell'impresa per:

- la gestione di partecipazioni societarie
- la prestazione di garanzie per transazioni commerciali o finanziarie
- la soluzione della crisi d'impresa
- il passaggio generazionale

Perché si ricorre al trust?

- Per realizzare una funzione "protettiva" attraverso la segregazione dei beni affidati al trustee
- Per assicurare che i beni siano destinati allo scopo in vista del quale il *trust* è stato istituito
- Perché si tratta di uno strumento duttile e agile che si adatta alle esigenze specifiche

Perché si ricorre al trust?

- I *trust* non consentono di disapplicare la legge italiana, ma nell'ambito dell'autonomia privata consentono di privilegiare un interesse rispetto ad un altro, riconoscendogli una più forte tutela
- L'atto dispositivo con cui si trasferiscono i beni al trustee soggiace alle norme sulla revocatoria, ordinaria e fallimentare, e a quelle di tutela dei legittimari
- I *trust* selezionano interessi meritevoli di tutela e li proteggono meglio di quanto facciano o possano fare gli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento.